

in questo: che quello della Commissione dice « professore universitario ordinario e straordinario » e quello dell'onorevole Cao dice semplicemente « professore universitario ». La Commissione, ripeto, non può accettare la modifica dell'onorevole Cao, la quale verrebbe a danneggiare la classe benemerita dei liberi docenti, che pure hanno diritto al titolo di professori universitari.

Quanto alla questione della retribuzione, è questione che si vedrà dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'emendamento dell'onorevole Cao riguarda principalmente la possibilità che un professore, che già abbia un secondo insegnamento ne possa fare un terzo in un Istituto di scuole medie. A me sembra impossibile che un professore per le stesse esigenze didattiche, possa fare tre insegnamenti. Se soddisfa seriamente alle esigenze di due credo che basti, senza dire che verrebbe anche a danneggiare quella classe di professori, i quali vedrebbero diminuiti i loro posti per il fatto di un professore d'università, che avendo un secondo insegnamento, possa averne un terzo. Prego l'onorevole Cao di non insistere nel suo emendamento.

CAO. Non insisto.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Desidero un chiarimento, perchè la risposta resti consacrata negli atti parlamentari.

Domando all'onorevole ministro e al relatore cosa essi intendano per istituti universitari, perchè abbiamo nel nostro ordinamento scolastico le Università e gli Istituti di grado superiore. Ora, dicendosi istituti universitari, potrebbe accadere che un professore possa contemporaneamente avere l'insegnamento in una Università e in un Istituto superiore. Bisogna chiarire questo punto perchè, altrimenti, si potrebbero avere quattro insegnamenti.

Qui si dice tutti i professori ordinari in un istituto universitario e straordinari in un altro o contemporaneamente professori universitari ordinari e straordinari e professori di scuole medie, non possono avere altro insegnamento; ora si potrebbe verificare il fatto che uno stesso professore insegni nelle Università e in un Istituto superiore come professore ordinario e che contemporaneamente sia anche straordinario per effetto del precedente articolo e abbia un insegnamento come straordinario nella stessa Uni-

versità e nello stesso Istituto superiore. Questo potrebbe avere quattro insegnamenti.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non è possibile, la legge lo vieta; si può essere professore in una sola Università agli effetti economici.

PIETRAVALLE. Per il precedente articolo 28-bis, questo professore ordinario potrà avere un doppio insegnamento.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nella stessa cattedra che occupa.

PIETRAVALLE. Ringrazio del chiarimento.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lei ha fatto bene a richiamare l'attenzione del Governo, ma non c'è possibilità di dubbio.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. Mi parrebbe opportuno che fosse meglio chiarita la dicitura di questo articolo.

Domando che l'onorevole ministro chiarisca che qualora un insegnante sia ordinario in una Università, straordinario in un altro Istituto dipendente da altro Ministero, s'intende che anche a lui si applica la dicitura di questo articolo.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se si tratta di istituto di Stato non può avere l'insegnamento aggiunto.

PELLIZZARI. Ma, onorevole ministro, abbia pazienza vi è anche un'altra questione subordinata. Ella mi ha risposto per il caso che l'insegnante sia contemporaneamente ordinario in una Università e straordinario in un altro istituto superiore qualsiasi dipendente anche da altri Ministeri. Qualora sia ordinario all'Università, e incaricato, come accade spesso, in altri istituti di istruzione superiore, questo insegnante, il quale sia pure in qualità d'insegnante ordinario ha già un primo stipendio e già funziona da incaricato, e piglia un secondo stipendio, più modesto ma lo piglia, può avere, dico, quest'altro insegnamento?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, non lo può avere.

PELLIZZARI. Allora bisogna chiarire, bisogna aggiungere: « o di istituti superiori sia dipendenti dal Ministero dell'istruzione, sia dipendenti da altri Ministeri ».

Io formulerei l'emendamento così: « A chi tuttora sia professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e incaricato in un altro istituto d'insegnamento superiore da qualsiasi Ministero dipendente, non si applica, ecc. ».